

Whistleblowing

Novità in materia di whistleblowing:

Il 10/03/2023 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 24/2023 (“**Decreto**”), che disciplina la protezione delle persone (c.d. “**whistleblower**”) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e violazioni delle disposizioni normative nazionali, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità di una amministrazione pubblica o di un ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le nuove disposizioni si applicheranno alla Banca a partire dal **15/07/2023**.

Chi può effettuare una segnalazione con il nuovo Decreto:

1. DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
2. DIPENDENTI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI DI GARANZIA, VIGILANZA O REGOLAZIONE;
3. DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI;
4. DIPENDENTI DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO SOTTOPOSTI A CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2359 C.C.;
5. DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ IN HOUSE;
6. DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO;
7. DIPENDENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO;
8. LAVORATORI SUBORDINATI DI SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO;
9. LAVORATORI AUTONOMI;
10. TITOLARI DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 409 C.P.C. E ALL'ART. 2 D. LGS. 81/15, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO O DEL SETTORE PRIVATO;
11. LAVORATORI O COLLABORATORI, CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO O DEL SETTORE PRIVATO CHE FORNISCONO BENI O SERVIZI O CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DI TERZI;
12. LIBERI PROFESSIONISTI E CONSULENTI CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ PRESSO SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO O DEL SETTORE PRIVATO;
13. VOLONTARI E TIROCINANTI, RETRIBUITI E NON RETRIBUITI CHE PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ PRESSO SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO O DEL SETTORE PRIVATO;
14. AZIONISTI E PERSONE CON FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, CONTROLLO, VIGILANZA O RAPPRESENTANZA, ANCHE QUALORA TALI FUNZIONI SIANO ESERCITATE IN VIA DI MERO FATTO, PRESSO SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO O DEL SETTORE PRIVATO.

La tutela si applica anche:

- A) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- B) durante il periodo di prova;
- C) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano, inoltre, anche:

- i) ai facilitatori (definiti dal Decreto stesso come quelle persone che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Come può essere effettuata una segnalazione con il nuovo Decreto:

- Segnalazioni interne alla Banca:

Chiunque ritenga di essere legittimato ad effettuare una segnalazione, potrà farlo accedendo - tramite il seguente link [Whistleblowing](#) all'applicativo messo a disposizione dalla Banca. Il segnalante potrà scegliere se effettuare la segnalazione in **forma scritta** (compilando i vari campi presenti all'interno dell'applicativo) o in **forma orale** (registrando, in quest'ultimo caso, un **messaggio vocale**, o richiedendo un **incontro diretto** con l'ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni). Per tutti i dettagli sul funzionamento dell'applicativo e sulle modalità di fruizione dello stesso si rimanda all'allegato Manuale Operativo delle segnalazioni di Whistleblowing.

Il segnalante, all'interno dell'applicativo, riceverà, non appena completato l'inserimento della segnalazione, dapprima un messaggio di accusata ricezione della stessa e successivamente, entro 7 giorni dall'avvenuto inserimento, un ulteriore messaggio di presa in gestione da parte dell'ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni. Il processo di gestione della segnalazione dovrà essere chiuso dalla Banca entro i successivi tre mesi, dandone contestualmente riscontro al segnalante, sempre all'interno dell'applicativo.

- Segnalazioni esterne alla Banca:

Il segnalante potrà anche effettuare una **segnalazione esterna** alla Banca, rivolgendosi, in tal caso, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) assenza, inattività o non conformità del canale di segnalazione interno alla Banca; b) mancato seguito ad una segnalazione interna; c) fondati motivi di ritenere che ad una segnalazione interna non venga dato efficace seguito, ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione; d) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- Divulgazioni pubbliche:

In caso di segnalazione effettuata tramite **divulgazione pubblica**, le misure di protezione previste dal Decreto in favore del segnalante troveranno applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il segnalante non ha avuto riscontro alla segnalazione interna ed alla segnalazione esterna; b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Altre previsioni di cui al Decreto:

Nella gestione delle segnalazioni "whistleblowing", la Banca adotterà tutte le misure di tutela della riservatezza e dei dati personali che il Decreto ha previsto in favore dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Così pure, al ricorrere dei relativi presupposti, la Banca si impegna ad applicare le disposizioni del Decreto volte a proteggere il segnalante da possibili atti ritorsivi.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato, si rimanda, infine, al testo integrale del Decreto.

Ambiti di esclusione:

Le disposizioni del Decreto **non** si applicano, in alcun caso, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere personale** della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro individuale o al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorrerà sempre fare riferimento ad altre discipline.